

Articolato legislativo sulla totalizzazione (testo concordato - 1 luglio 2003)**Articolo 1****Totalizzazione dei periodi assicurativi**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a cinque anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono, altresì, ricomprese la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:
 - a) il soggetto interessato abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a 25 anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
 - b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.
4. La predetta facoltà può, altresì, essere esercitata dal soggetto interessato per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento dei trattamenti pensionistici per inabilità, assoluta o permanente, nonché dai superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
5. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.

Articolo 2

Esercizio del diritto alla totalizzazione

1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero, è stato iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte dell'interessato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui alla presente legge.
3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge e il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3

Modalità di liquidazione della pensione

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.
3. Per gli enti previdenziali privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 la misura del trattamento è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:
 - a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà;
 - b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. E' comunque garantito un tasso minimo annuo di

capitalizzazione pari all'1,5%. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall'applicazione della variazione media quinquennale del PIL di cui dell'art. 1 comma 9 della legge 8 agosto n. 335 si applica quest'ultimo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione è pari alla media quinquennale del PIL;

- c) l'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto al momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995 n. 335, come periodicamente aggiornata;
- d) La quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere a, b, c, viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso l'ente categoriale, applicando la relazione matematica di cui all' allegato 1.

I parametri di cui alle lettere a), b), c) del presente comma nonché la formula di calcolo di cui all'allegato 1 potranno essere rivisitati e armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli Enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l'introduzione per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.

In deroga a quanto previsto dal presente comma e dal comma 2, qualora l'anzianità maturata nella gestione sia uguale o superiore a quella minima richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia si applica il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento dell'ente medesimo.

- 4. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti
- 5. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
 - sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
 - ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
 - settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
 - trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
- 6. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.

**Articolo 4
Pagamento dei trattamenti.**

1. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni , ciascuna in relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.
3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda

**Articolo 5
Ricongiunzione dei periodi assicurativi.**

1. Per gli Enti costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990 n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.

**Articolo 6
Norme finali**

1. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il relativo regolamento di attuazione, emanato con Decreto del Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 febbraio 2003 n. 57, sono abrogati.
2. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

Allegato 1

(v. Art. 3 comma 3 lettera d)

Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati

$$P_{tot} = p_0 * \left(\frac{1}{A-a} \right) + p_1 * \left(\frac{A-1-a}{A-a} \right)$$

dove:

P_{tot} = quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati

P_0 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell'ente previdenziale;

P_1 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3, comma 3.

A = Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a 15 anni qualora non prevista.

a = Anzianità contributiva maturata presso l'ente